

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4222

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LARIZZA e MICELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1999

—————

Disciplina della professione di tatuatore

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Considerata la grande diffusione che ha assunto, ai nostri giorni, la pratica del tatuaggio e considerato che oggi l'esercizio di tale pratica si svolge in maniera libera, al di fuori di ogni norma, appare opportuno introdurre nella legislazione norme tese a disciplinare la professione del tatuatore.

Il presente disegno di legge, che si compone di dieci articoli e non comporta oneri di spesa, qualifica la professione del tatuatore sia per quanto concerne gli aspetti di elaborazione artistica che sono propri del tatuatore, sia per quanto concerne gli aspetti di elaborazione artistica che sono proprio

del tatuatore, sia per quanto concerne il quadro di preciso riferimento riguardante le necessarie tutele sanitarie che a tale professione sono connesse.

In particolare (vedi articolo 6, comma 2), si prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della sanità, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con apposito decreto ad istituire presso le regioni specifici corsi igienico-sanitari di cui si indicano (vedi articolo 6, comma 3), le materie di insegnamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La professione di tatuatore comprende tutte le tecniche atte ad introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto «tatuaggio ornamentale», per sua natura indelebile e perenne.

2. Tale professione è svolta mediante l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale oppure di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista o altro).

3. I pigmenti colorati, così come tutte le sostanze in cui vengono tenute in sospensione per l'introduzione nel derma, devono essere atossici, certificati da parte delle case produttrici ovvero autocertificati.

4. I pigmenti colorati devono essere conservati in contenitori di capacità non superiore a 250 ml muniti di adeguata etichettatura, e progettati in modo da impedire la reintroduzione del liquido, mentre il pigmento utilizzato durante l'esecuzione del tatuaggio dovrà essere versato in contenitori o capsule monouso, ed eliminato a fine procedura.

5. Le tecniche, le apparecchiature e le sostanze di cui al presente articolo sono determinate dal decreto di cui all'articolo 8.

Art. 2.

1. Coloro che svolgono la professione di cui all'articolo 1 in modo autonomo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di una scuola d'arte riconosciuta;

b) corso di formazione igienico-sanitaria conseguito presso gli enti preposti nominati dal Ministero della sanità;

c) praticantato di due anni presso uno studio professionale già esistente iscritto alle associazioni del settore;

d) iscrizione ad albo professionale dei tatuatori (in riferimento agli articoli 2229 e 2230 del codice civile esercizio intellettuali e prestazioni d'opera intellettuale) demandato e tenuto dalle associazioni del settore;

e) iscrizione come libero professionista all'ufficio IVA con codice 9231-G («altre creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie»).

Art. 3.

1. La qualificazione professionale per svolgere la professione di tatuatore si intende conseguita dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico ed il raggiungimento di un'età superiore ai 18 anni.

2. I corsi di formazione igienico-sanitari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 4.

1. La professione di tatuatore può essere svolta presso locali a ciò adibiti, che rispettino e tutelino l'ambiente e la salute pubblica, previa autorizzazione tecnico-sanitaria.

Art. 5.

1. Non potranno essere tatuati i minori di 18 anni, senza autorizzazione scritta dei tutori.

2. È fatto obbligo ai tatuatori di far firmare la dichiarazione di consapevolezza.

3. È a discrezione dell'etica morale del tatuatore praticare il tatuaggio sul viso o sulle mani.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze

del contesto sociale, le regioni, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative, emanano norme di programmazione della professione di tatuatore e dettano disposizioni ai comuni perchè adottino regolamenti che si uniformino ai principi di cui alla presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede con decreto, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le regioni, a disciplinare i corsi di formazione igienico-sanitari.

3. Le materie fondamentali d'insegnamento in materia sanitaria sono le seguenti:

- a) cute e mucose, anatomia macroscopica;
- b) sistemi di difesa della cute e delle mucose;
- c) la cute infiammata:
 - le infezioni cutanee;
- d) principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione;
- e) principali infezioni a trasmissione parenterale-ematica:
 - epatiti virali;
 - aids;
- f) prevenzione delle malattie a trasmissione parenterale-ematica:
 - precauzioni universali;
 - profilassi umanitaria (vaccinazione anti-epatite B);
- g) disinfezione, sterilizzazione di strumenti e di ambienti e smaltimento rifiuti;
- h) allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli;
- i) granulomi e cheloidi;
- l) reazioni isomorfe in portatori di m.psoriasica e *lichen in planus*;
- m) guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti;
- n) nozioni di fisiologia, anatomia e dermatologia.

Art. 7.

1. La qualificazione professionale di tatuatore, è conseguita dai soggetti che, dopo la data di entrata in vigore della presente legge provvedano a conseguire i requisiti citati nell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Nei casi di studi già esistenti sarà sufficiente e necessario conseguire l'attestato di partecipazione al corso di formazione sanitaria della durata di 30-50 ore organizzato dal Ministero della sanità e demandato alle varie Aziende sanitarie locali (ASL).

Art. 8.

1. Il Ministro della sanità emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-sanitarie nonché le modalità d'esercizio e di applicazione e le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili.

2. Il Ministro della sanità deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

Art. 9.

1. Entro un anno dalla data di emanazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 6, i tatuatori che già esercitano la professione sono autorizzati a continuare purchè in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione sanitaria.

2. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tatuatori che esercitano la professione senza essere

in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione igienico-sanitaria, saranno puniti con la sanzione da lire 300.000 a lire 1.800.000 oltre che con l'immediata cessazione dell'attività. Sarà inoltre imposta con ordinanza sindacale la scadenza entro la quale il suddetto attestato dovrà essere conseguito.

Art. 10.

1. Chiunque a pieno titolo esegua tatuaggi in locali non autorizzati dalla ASL competente di zona sarà punito con la sanzione da lire 800.000 a lire 4.800.000 e la cessazione immediata dell'attività fino al conseguimento della prescritta autorizzazione.

